

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO SERVIZIO DERIVATI

Art. 1 - Definizioni

Nel presente accordo contrattuale (di seguito **"Contratto"**), si intende per:

"Banca": FIDEURAM S.p.A. ;

"Testo Unico della Finanza": il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito anche **"TUF"**) e successive modifiche o integrazioni;

"Regolamento Consob": il Regolamento Consob in materia di intermediari di cui alla Delibera n. 20307 del 15.02.2018 e successive modifiche o integrazioni;

"Contratto future": lo strumento finanziario con il quale le parti si impegnano a scambiarsi alla scadenza un certo quantitativo dell'attività sottostante a un prezzo prestabilito. La liquidazione a scadenza del Contratto future può altresì avvenire mediante lo scambio di una somma determinata come differenza tra il prezzo di conclusione del Contratto future e il suo prezzo di liquidazione;

"Contratto di opzione": lo strumento finanziario con il quale una delle parti, dietro pagamento di un corrispettivo (premio), acquista la facoltà di acquistare (opzione call) o di vendere (opzione put) all'altra parte, alla o entro la scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio). La liquidazione del Contratto di opzione può altresì avvenire mediante lo scambio di una somma di denaro determinata, per le opzioni call, come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero, per le opzioni put, come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante, il giorno in cui la facoltà è esercitata o alla scadenza;

"Contratti aperti": singoli contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, che non sono ancora pervenuti alla scadenza o il cui esercizio non è stato ancora disposto, oppure nei cui confronti non sono state compiute operazioni di segno opposto con identica data di scadenza e, per le opzioni, identico prezzo di esercizio, in modo tale da provocarne la compensazione e, quindi, l'estinzione;

"Misure prudenziali": le misure specificate nell'art. 3, comma 9, di questo Contratto;

"Posizione short": la posizione risultante dalla vendita e consegna di strumenti finanziari non posseduti dal Cliente, che può essere chiusa attraverso l'acquisto da parte del cliente degli strumenti finanziari;

"Valore nozionale": valore dell'attività finanziaria a cui si riferisce un contratto derivato;

"Sede di negoziazione": assume il significato di cui all'art. 1, comma 5-octies, lett. c) del TUF, vale a dire un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;

"Mercato extra-UE riconosciuto": indica uno dei mercati di cui all'art. 70 del TUF.

Art. 2 - Oggetto

1. Il Cliente può trasmettere ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati trattati in una Sede di negoziazione o in un Mercato extra-UE riconosciuto. 2. La Banca rende noti al Cliente la tipologia e le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati di cui è disposta ad eseguire gli ordini, nonché l'individuazione delle Sedi di negoziazione dei Mercati extra-UE riconosciuti in cui è disposta ad eseguire gli ordini, in apposite pagine dei servizi online della Banca. La Banca rende, altresì, noti al Cliente, tramite apposite pagine dei servizi online gli orari in cui è consentito ai Clienti effettuare la loro operatività, a prescindere dagli orari di funzionamento delle Sedi di negoziazione e dei Mercati extra-UE riconosciuti e da eventuali fusi orari diversi da quello italiano.

Art. 3 - Dichiarazioni preliminari

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e necessaria del Contratto.

2. Il Cliente dà atto che la Banca lo ha compiutamente informato che nel caso di conclusione del presente Contratto a distanza e qualora egli sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo l'efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, mediante comunicazione scritta che può essere inviata alla Banca mediante lettera raccomandata a/r secondo le modalità indicate nel successivo art. 11.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Banca non presta al Cliente, in alcun caso (anche se il Cliente avesse sottoscritto il relativo contratto), il servizio di consulenza, così come definito dall'art. 1, comma 5-septies del TUF, con la conseguenza che: (i) il Cliente impartisce gli ordini alla Banca in piena autonomia senza che la Banca medesima interferisca in alcun modo sulle specifiche disposizioni del

Cliente; (ii) la Banca non interviene in alcun modo nelle scelte del Cliente successive all'esecuzione delle disposizioni del Cliente medesimo.

4. Il Cliente dà atto di essere edotto che:

– il valore di mercato degli strumenti finanziari derivati è soggetto a notevoli variazioni;

– l'operatività avente ad oggetto tali strumenti comporta l'assunzione di un rischio molto elevato di perdite, peraltro, non quantificabili a priori e di importo anche eccedente i versamenti effettuati.

5. Il Cliente si impegna ad impartire ordini aventi ad oggetto unicamente strumenti finanziari derivati dei quali conosce in modo adeguato la natura, le caratteristiche e i rischi connessi.

6. Il Cliente conferendo un ordine destinato ad essere eseguito in una Sede di negoziazione o in un Mercato extra-UE riconosciuto di strumenti derivati implicitamente accetta e si impegna a rispettare le regole del mercato di riferimento e dei relativi organismi di liquidazione e compensazione, ivi comprese eventuali previsioni concernenti la cancellazione degli ordini o degli strumenti finanziari derivati e ogni costo od onere derivante in capo al Cliente.

7. Il Cliente dà atto di essere consapevole che taluni strumenti finanziari derivati (in particolare quelli aventi come attività sottostanti le merci) possono essere trattati in mercati griddati nei quali le negoziazioni avvengono tramite trader. In conseguenza di ciò non è garantita l'esecuzione immediata di un ordine e in ogni caso non è garantita l'esecuzione di un ordine al prezzo esposto sul book di negoziazione, né la tempestiva cancellazione/modifica degli ordini precedentemente immessi. In particolare la cancellazione/modifica non verrà notificata e pertanto fino alla chiusura del mercato non si avrà alcuna garanzia che un ordine precedentemente immesso verrà cancellato/modificato. Il Cliente dà altresì atto di essere a conoscenza che l'intervento manuale del trader può causare degli errori che possono essere successivamente corretti, con la conseguenza che fino al regolamento dell'operazione non si ha certezza sull'eseguito.

La Banca mette a disposizione del Cliente in apposite pagine dei propri servizi online le informazioni sulle caratteristiche e le regole di funzionamento delle Sedi di negoziazione e dei Mercati extra-UE riconosciuti a cui il Cliente può accedere tramite la Banca nonché la natura e le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati ivi trattati.

9. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca adotta, a tutela dei Clienti e della stabilità dei mercati, "Misure Prudenziali" volte a contenere l'assunzione dei rischi da parte dei Clienti. Le predette Misure Prudenziali consistono: (i) nell'imporre la costituzione ed il mantenimento nel continuum di congrui margini di garanzia; (ii) nella facoltà della Banca di imporre limiti operativi all'assunzione delle posizioni da parte del Cliente.

10. In conseguenza di quanto previsto nel precedente comma 9 (i), il Cliente prende atto ed accetta che l'assunzione delle posizioni in strumenti finanziari derivati comporta la costituzione presso la Banca di congrui margini di garanzia e che successivamente all'apertura delle posizioni il Cliente deve mantenere nel continuum presso la Banca i margini di garanzia richiesti, anche in base alle situazioni di mercato, pena la facoltà della Banca di procedere, di sua iniziativa e senza preavviso, alla chiusura delle posizioni del Cliente medesimo.

11. In conseguenza di quanto previsto nel precedente comma 9 (ii), il Cliente prende atto ed accetta che la Banca, oltre a richiedere i margini di garanzia, può imporre, tempo per tempo anche in base alle situazioni di mercato, limiti operativi alle posizioni assunte dal Cliente ed, in particolare, può stabilire, alternativamente o cumulativamente: (i) uno o più limiti massimi, anche per categorie di strumenti finanziari derivati, dell'importo dei margini di garanzia che il Cliente deve versare per l'assunzione ed il mantenimento delle posizioni, con la conseguenza, quindi, che il Cliente non può assumere e mantenere posizioni che comportino il versamento di margini superiori ai predetti limiti massimi (di seguito, "limite dell'importo dei margini"); (ii) uno o più limiti massimi, anche per tipologia di operazioni ("posizioni in acquisto o lunghe" e/o "posizioni in vendita o corte"), al numero di contratti/lotti di ciascun strumento finanziario derivato di cui può comporsi la posizione del Cliente ("limite del numero dei lotti/contratti"); (iii) uno o più limiti massimi, anche per categorie di strumenti finanziari derivati, al valore nozionale delle posizioni in strumenti finanziari derivati assunte dal Cliente (di seguito, "limite del valore del nozionale") (il limite dell'importo dei margini e/o il limite del numero dei lotti/contratti e/o il limite del valore del nozionale, di seguito definiti "Limiti operativi"). I Limiti operativi, che potranno essere variati dalla Banca nel corso del tempo, vengono comunicati ai Clienti tramite avvisi

generalizzati pubblicati sui servizi online della Banca, accompagnati ove possibile in base alla situazione di mercato, da apposite comunicazioni al Cliente.

12. In conseguenza di quanto previsto nei commi 10 e 11 del presente articolo 3, il Cliente si impegna a: (i) versare e mantenere nel continuum i margini di garanzia richiesti in relazione alle posizioni assunte in strumenti finanziari derivati; (ii) rispettare i Limiti operativi imposti tempo per tempo dalla Banca e resi noti al Cliente anche mediante avvisi generalizzati pubblicati sui servizi online della Banca.

13. Il Cliente, anche in conseguenza delle precedenti dichiarazioni, dà altresì atto: (i) di essere consapevole dell'alto livello di esperienza e conoscenza dei mercati finanziari necessario per porre in essere l'operatività disciplinata in questo Contratto e di aver consapevolmente rappresentato alla Banca di avere adeguata conoscenza ed esperienza dell'operatività sui mercati finanziari e dei rischi ad essa connessi; (ii) di essere consapevole che l'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati comporta per il Cliente medesimo la necessità di monitorare nel continuo l'andamento delle proprie posizioni, anche al fine di rispettare le Misure Prudenziali di cui ai precedenti commi 10 e 11 e, quindi, per far fronte autonomamente alla eventuale integrazione dei margini richiesti nonché per contenere le proprie posizioni entro i Limiti operativi tempo per tempo fissati dalla Banca; (iii) di essere consapevole che il monitoraggio nel continuo delle posizioni deve avvenire esclusivamente a sua cura sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente forniti dalla Banca in via automatica sulla piattaforma informatica; (iv) di essere consapevole che la Banca, nel caso di mancata integrazione in via autonoma da parte del Cliente dei margini di garanzia richiesti, può provvedere di propria iniziativa e senza preavviso alla chiusura delle posizioni in essere; (v) di essere consapevole che la Banca, per assicurare il rispetto da parte del Cliente dell'impegno di contenere le proprie posizioni entro i Limiti operativi di cui al comma 11 del presente articolo, tempo per tempo fissati, può imporre blocchi all'operatività e non consentire al Cliente, quindi, di assumere ulteriori posizioni rispetto a quelle in essere e può, altresì, procedere di propria iniziativa e senza preavviso a ricondurre le posizioni in essere entro i Limiti operativi tempo per tempo stabiliti; (vi) di essere consapevole che la Banca può calibrare l'adozione delle Misure Prudenziali nel corso del tempo in base alle situazioni di mercato anche alla luce dei provvedimenti assunti dalle Autorità di Vigilanza, dai mercati e dalle Camere di Compensazione e Garanzia.

Art. 4 - Disciplina delle Misure Prudenziali: margini di garanzia e Limiti operativi all'assunzione di posizioni

1. Il Cliente prende atto che le operazioni da lui disposte comportano l'obbligo di versamento alla Banca dei margini di garanzia secondo le modalità e i termini disciplinati in questo articolo 4.

2. L'apertura delle posizioni in strumenti finanziari derivati è subordinata alla disponibilità presso la Banca dei margini di garanzia richiesti per le operazioni disposte.

3. Successivamente all'apertura delle posizioni il Cliente deve mantenere nel continuum in deposito presso la Banca i margini di garanzia richiesti, per la scelta della Banca di procedere, di sua iniziativa e senza preavviso, alla chiusura delle posizioni del Cliente medesimo. A tal fine, il Cliente prende atto ed accetta che il monitoraggio nel continuo delle posizioni deve avvenire esclusivamente a sua cura sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente fornitigli dalla Banca in via automatica sulla piattaforma informatica.

I versamenti dei margini di garanzia e dei margini devono avvenire secondo le modalità prescritte dalla Banca e rese note al Cliente nei servizi online della Banca. Il Cliente acconsente espressamente a che le modalità di funzionamento del servizio vengano comunicate tramite i servizi online della Banca.

5. Il Cliente prende atto ed accetta che il valore dei margini di garanzia richiesti dalla Banca ai sensi dei precedenti commi potrà eventualmente eccedere quello imposto dalla regolamentazione disciplinante il funzionamento dei mercati nei quali gli strumenti finanziari derivati vengono negoziati e potrà essere modificato mediante semplice comunicazione al Cliente, effettuata anche mediante avvisi generalizzati pubblicati sui servizi online della Banca.

6. La Banca può procedere, nel caso in cui le condizioni di mercato lo rendano necessario, a rideterminare, anche attraverso proprie simulazioni basate sull'andamento infra-giornaliero di mercato, i margini di garanzia richiesti nel corso della giornata di mercato aperto. In tal caso, il Cliente prende atto ed accetta che la Banca è autorizzata alla chiusura di propria iniziativa delle posizioni del Cliente, nel caso in cui il Cliente medesimo non disponga presso la Banca della liquidità necessaria per la copertura dei margini richiesti in relazione alle posizioni in derivati in essere.

7. Il Cliente espressamente riconosce ed accetta che non gli spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla Banca o comunque versate a titolo di margini.

8. In conseguenza dell'impegno assunto dal Cliente di contenere le proprie posizioni entro i Limiti operativi tempo per tempo fissati dalla Banca, il Cliente prende atto ed accetta che la Banca:

a) può imporre blocchi alla sua operatività e non consentirgli, quindi, di assumere ulteriori posizioni rispetto a quelle in essere;

b) può provvedere di propria iniziativa e senza preavviso a ricondurre le posizioni in essere, tramite la loro chiusura, entro i Limiti Operativi stabiliti dalla Banca.

9. Nei casi di cui al precedente comma 8 di questo articolo 4, rimane fermo che la Banca può procedere nel caso di insufficienza sopravvenuta dei margini versati dal Cliente alla chiusura di propria iniziativa e senza preavviso delle posizioni del Cliente, in conformità a quanto previsto nel precedente comma 3 di questo articolo 4.

10. Il Cliente prende atto e accetta che la Banca informa, anche tramite mail o altri mezzi di comunicazione a distanza, il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento derivato - per tale intendendosi il prezzo di acquisto (nel caso di assunzione di posizioni lunghe) o di vendita (nel caso di assunzione di posizioni corte) ovvero il prezzo di carico per gli strumenti oggetto di mercato - trasferimento - subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Il Cliente prende atto ed accetta che ai fini di questa comunicazione la Banca prende in considerazione esclusivamente le posizioni del Cliente nei singoli strumenti finanziari derivati, prescindendo dalle eventuali strategie poste in essere dal Cliente sull'intera composizione del suo portafoglio.

11. Resta inteso che la comunicazione di cui al precedente comma 10 verrà effettuata dalla Banca non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Art. 5 - Margini di garanzia rappresentati da strumenti finanziari

1. Il Cliente prende atto che la costituzione dei margini di garanzia di cui al precedente articolo 4 può essere effettuata, nella forma di cui al successivo articolo di questo Contratto, mediante il deposito presso la Banca esclusivamente di titoli di Stato emessi dallo Stato italiano. In tal caso il Cliente dovrà specificare alla Banca gli strumenti finanziari che intende destinare alla costituzione dei margini di garanzia secondo le modalità prescritte dalla Banca e rese note al Cliente nei servizi online della Banca.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1 di questo articolo, la Banca si riserva, in conformità a quanto stabilito dalle regole di funzionamento degli organismi di liquidazione e compensazione, di applicare uno scarto al valore degli strumenti finanziari destinati alla costituzione dei margini di garanzia, comunicandolo al Cliente.

Art. 6 - Costituzione della garanzia

1. Fermo restando il divieto di cui all'art. 23, comma 4-bis del TUF, i margini di garanzia vengono resi indisponibili al Cliente a garanzia dell'operatività disciplinata dal Contratto e tali rimangono fino alla chiusura delle posizioni del Cliente. A tal fine la Banca è sin d'ora autorizzata all'apertura di appositi conti ed eventuali depositi titoli e al trasferimento in tali conti e depositi titoli dei valori (liquidità e/o strumenti finanziari) vincolati dal Cliente a garanzia dell'operatività disciplinata in questo Contratto. Nel caso di margini di garanzia rappresentati da somme di denaro il Cliente prende atto ed accetta che queste si intenderanno infruttifere per il Cliente.

2. Tali conti potranno essere chiusi solo dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le posizioni ancora pendenti al momento della cessazione del presente Contratto.

Art. 7 - Scadenza esercizio delle opzioni call e prestito degli strumenti finanziari sottostanti

1. Salvo quanto previsto nel successivo articolo 10, nel caso in cui il Cliente venda opzioni call senza provvedere, prima dell'esercizio dell'opzione da parte della controparte acquirente, a rendere disponibili (a qualsiasi titolo) nel proprio conto di deposito presso la Banca gli strumenti finanziari sottostanti e la controparte acquirente eserciti alla scadenza (opzioni di tipo europeo) ovvero entro la scadenza (opzioni di tipo americano) l'opzione call, il Cliente medesimo riceverà in prestito dalla Banca (di seguito, anche, Mutuante) gli strumenti finanziari sottostanti (titoli prestati), nella misura in cui, in tutto o in parte, siano in possesso della Banca e disponibili per il prestito, secondo le condizioni, i termini e le modalità di cui ai successivi commi di questo articolo.

2. Il Cliente prende atto ed accetta che le operazioni di prestito titoli possono avere ad oggetto esclusivamente gli strumenti finanziari inclusi in un'apposita lista, aggiornata quotidianamente e consultabile nella relativa sezione dell'area clienti dei servizi online della Banca.

3. Ciascuna operazione di prestito si intende terminata quando il Cliente provvede all'acquisto di titoli della stessa specie e quantità dei titoli prestati. Qualunque acquisto di titoli del medesimo tipo dei titoli prestati effettuato dal Cliente verrà considerato come inequivocabile manifestazione della volontà di quest'ultimo di chiudere, in tutto o in parte, l'operazione di prestito in essere con la Banca (mutuante).

4. Alla data di consegna, i titoli prestati passeranno in proprietà al Cliente, ai sensi dell'articolo 1813 e seguenti del codice civile.

5. A fronte di ogni operazione di prestito viene vincolata una somma di denaro (di seguito "il Collateral"), utilizzabile dal Cliente o dalla Banca unicamente per la chiusura della posizione short, vale a dire per l'acquisto sul mercato dei titoli prestati. A tal fine, la Banca è sin d'ora autorizzata all'apertura di appositi conti ed al trasferimento in tali conti della somma di denaro vincolata dal Cliente, quale Collateral, a garanzia di ciascuna operazione di prestito.

6. Il Collateral viene determinato in base a quanto indicato nella sezione n. 1 dell'Allegato n. 1. Resta inteso che la Banca non concede al Cliente alcun affidamento al fine di versare il Collateral dovuto. In ogni caso, il Cliente si impegna a mantenere nel continuo in deposito presso la Banca il Collateral tempo per tempo richiesto, pena la facoltà della Banca di chiudere di propria iniziativa la relativa posizione short.

7. La Banca (mutuante) provvederà a rendere disponibile il Collateral (residuo) al Cliente a chiusura del prestito e, pertanto, con la riconsegna da parte del Cliente alla Banca dei titoli della stessa specie e quantità dei titoli prestati.

8. Il Cliente prende atto ed accetta che il Collateral si intende infruttifero per il Cliente.

9. I diritti accessori e gli obblighi relativi ai titoli prestati spettano, per l'intera durata del prestito, al Cliente.

10. Le somme corrispondenti agli eventuali proventi maturati sui titoli prestati saranno riconosciute dal Cliente alla Banca (mutuante) secondo le modalità di cui alla sezione n. 2 dell'Allegato n. 1.

11. Il Cliente autorizza la Banca a prelevare le somme di cui al precedente comma 10 mediante addebiti effettuati su iniziativa della Banca medesima sul proprio conto corrente in essere presso la Banca.

12. Il Cliente riconoscerà alla Banca (mutuante) una remunerazione di importo variabile calcolata sul controvalore iniziale dei titoli prestati per la durata dell'operazione di prestito su base 365 (incluso il giorno di partenza dell'operazione ed escludendo il giorno di chiusura) (il giorno di partenza dell'operazione di prestito è rappresentato dalla giornata di borsa aperta in cui ha luogo, in base alle regole di funzionamento del mercato, il regolamento dell'operazione di consegna degli strumenti finanziari sottostanti l'opzione call esercitata). Tale remunerazione sarà calcolata applicando un tasso consultabile giornalmente nell'area clienti dei servizi online della Banca.

13. Tale remunerazione sarà corrisposta dal Cliente ogni giorno mediante addebito del suo conto corrente in essere presso la Banca.

14. Resta fermo che le somme eventualmente riconosciute alla Banca ai sensi del precedente comma 10 non costituiscono remunerazione.

15. Il Cliente si impegna a restituire al Mutuante, a conclusione di ciascuna operazione di prestito, titoli della stessa specie e quantità dei titoli prestati. Il Mutuante provvederà a rendere disponibile al Cliente il Collateral contestualmente alla restituzione di titoli della stessa specie e quantità dei titoli prestati, ed esclusivamente in tal caso.

16. Le Parti provvederanno alla rispettiva restituzione di titoli della stessa specie e quantità dei titoli prestati e del Collateral secondo le modalità tecnico-operative utilizzate per l'operatività su somme/titoli da trasferire.

17. La Banca può richiedere in ogni momento al Cliente - tramite tecniche di comunicazione a distanza - la chiusura delle operazioni di prestito in essere. In tal caso, il Cliente si obbliga a chiudere di propria iniziativa le operazioni di prestito in essere entro la medesima giornata in cui riceve la comunicazione, ovvero entro la tempistica di volta in volta indicata dalla Banca nella predetta comunicazione. Nel caso di mancato rispetto da parte del Cliente del termine previsto per compiere le chiusure previste in questo comma, la Banca è espressamente autorizzata a provvedere di propria iniziativa alla chiusura delle operazioni di prestito, utilizzando in tutto o in parte il Collateral costituito dal Cliente.

18. Al fine di garantire la stabilità ed il corretto funzionamento dei mercati, la Banca, anche in deroga a quanto previsto nei precedenti commi da 1 a 16 di questo articolo, può stabilire - dandone preventiva comunicazione ai Clienti anche attraverso avvisi generalizzati pubblicati sui servizi online della Banca - limitazioni operative all'assunzione di posizioni in vendita di opzioni call non coperte dalla disponibilità degli strumenti finanziari sottostanti nel conto di deposito del Cliente presso la Banca, nel caso in cui le condizioni di mercato non consentano

il reperimento degli strumenti finanziari sottostanti anche attraverso operazioni di prestito. Nell'assunzione dei provvedimenti della specie, la Banca tiene conto di tutte le informazioni disponibili, ivi incluse le raccomandazioni delle Autorità di vigilanza ovvero delle società di gestione e delle Casse di Compensazione e Garanzia dei mercati di riferimento.

19. Nel caso di mancato rispetto da parte del Cliente dei termini previsti per la chiusura delle posizioni, per motivo non imputabile alla Banca, la Banca medesima potrà applicare la commissione indicata nella sezione 3 dell'Allegato n. 1.

Art. 8 - Scadenza esercizio delle opzioni put e prestito degli strumenti finanziari sottostanti - Costituzione della Garanzia

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 - ivi incluse le disposizioni di cui ai commi 17 e 18 - si applicano anche nel caso in cui il Cliente abbia acquistato opzioni put senza provvedere, prima dell'esercizio alla (opzioni di tipo europeo) ovvero entro la (opzioni di tipo americano) scadenza dell'opzione, a rendere disponibili (a qualsiasi titolo) nel proprio conto di deposito presso la Banca gli strumenti finanziari sottostanti.

Art. 9 - Scadenza esercizio dei Contratti di opzioni e vendita degli strumenti finanziari sottostanti

1. Al fine di garantire la stabilità ed il corretto funzionamento dei mercati, la Banca può stabilire - dandone preventiva comunicazione ai Clienti anche attraverso avvisi generalizzati pubblicati sui servizi online della Banca - che la vendita di strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio ovvero dalla scadenza di opzioni sia condizionato all'effettiva consegna dalla controparte degli strumenti finanziari sottostanti. Nell'assunzione dei provvedimenti della specie, la Banca tiene conto di tutte le informazioni disponibili ivi incluse le raccomandazioni delle Autorità di vigilanza ovvero delle società di gestione e delle Casse di Compensazione e Garanzia dei mercati di riferimento.

Art. 10 - Scadenza dei Contratti future e dei Contratti di opzioni

1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3 di questo articolo, il Cliente prende atto ed accetta che la liquidazione delle posizioni aperte alla scadenza tramite la consegna e/o il ritiro delle attività sottostanti avrà luogo conformemente alle regole di funzionamento del mercato di quotazione ed entro i termini previsti in relazione alla tipologia dei contratti in essere.

2. In assenza di diversa comunicazione del Cliente entro il termine sopra indicato, la Banca è comunque autorizzata a chiudere la posizione.

3. In ogni caso, il Cliente prende atto ed accetta che per gli strumenti finanziari derivati che hanno come sottostante merci la Banca procede, indipendentemente da quanto previsto dalle regole di funzionamento del mercato di quotazione, alla chiusura delle posizioni aperte, restando preclusa al Cliente la facoltà di procedere alla consegna/ritiro delle attività sottostanti.

Art. 11 - Comunicazioni

1. Salvi i casi in cui il presente Contratto preveda avvisi generalizzati tramite i servizi online della Banca, tutte le comunicazioni previste dal Contratto potranno essere trasmesse ai rispettivi indirizzi delle Parti. In particolare, la Banca trasmette le proprie comunicazioni all'indirizzo comunicato dal Cliente all'apertura del Contratto, ovvero ai successivi indirizzi comunicati dal Cliente alla Banca.

Art. 12 - Condizioni Economiche e rinvio

1. L'operatività in strumenti finanziari derivati comporta l'applicazione delle condizioni economiche specificamente indicate nell'Allegato Economico di questo Contratto, in conformità alla normativa applicabile e a quanto previsto dal Contratto di Collocamento. La Banca fornirà al Cliente le informazioni previste dal Regolamento Delegato UE n. 565/2017 in merito ai costi ed oneri connessi alla prestazione del servizio e agli strumenti finanziari o prodotti finanziari. Le informazioni sui costi e oneri sono presentate in forma aggregata, e, su richiesta del Cliente, in modo analitico.

2. Per quanto non espressamente indicato in questo Contratto, si applicherà la disciplina del Conto Trading (con specifico riferimento al pagamento di interessi e spese. Resta fermo che gli interessi contabilizzati vengono considerati ai fini del calcolo dei limiti all'assunzione di posizioni da parte del Cliente previsti in questo Contratto. La cessazione del rapporto qui disciplinato non comporta la cessazione del rapporto disciplinato nel Conto Trading. La cessazione del rapporto disciplinato nel Conto Trading comporta la cessazione automatica anche del presente Contratto.